

Avv. Salvatore Roncone

Avv. Maria Antonella Grisafi

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZ. LAVORO

Ricorso ex artt. 414 e 441 bis c.p.c.

con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

per il Sig. **SALEMI GIUSEPPE** (nato [redacted]) il
[redacted] e residente [redacted], rappresentato e difeso,
anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Salvatore Roncone** del Foro di Sciacca (C.F.:
[redacted] - tel/fax n. [redacted] PEC:
[redacted] e **Maria Antonella Grisafi** del foro di
Sciacca (C.F.: [redacted] tel/fax n. [redacted] PEC:
[redacted] giusta procura speciale che si allega
ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito nella [redacted]
[redacted], i quali chiedono che le comunicazioni e notificazioni vengano eseguite
agli indirizzi pec dei menzionati procuratori, come da registro generale degli indirizzi
elettronici (REGINDE)

ricorrente

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in
persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e presso la stessa *ivi* domiciliato
nella Via Vecchia Ognina n. 149, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it come da
registro PP.AA

resistente

contro

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA -DIREZIONE
REGIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in
persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e presso la stessa *ivi* domiciliato
nella Via Vecchia Ognina n. 149, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it come da
registro PP.AA

resistente

contro

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA -UFFICIO VII-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e presso la stessa *ivi* domiciliato nella Via Vecchia Ognina n. 149, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it come da registro PP.AA

resistente

e contro

L'ISTITUTO SUPERIORE IIS CUCUZZA-EUCLIDE DI CALTAGIRONE CTIS00400R, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e presso la stessa *ivi* domiciliato nella Via Vecchia Ognina n. 149, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it come da registro PP.AA

resistente

e nei confronti

di tutti gli altri eventuali soggetti controinteressati individuati/individuabili con posizione precedente a quella del ricorrente ed inseriti nelle medesime GPS biennio 2022/2023 e 2023/2024 che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.



FATTO E DIRITTO


Il Sig. Salemi Giuseppe è inserito nelle graduatorie GPS, seconda fascia, graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso "Laboratori di servizi enogastronomici, Settore Cucina-B020 per il. In data 03.09.2022, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII – ambito Territoriale di Catania del 3.9.2022, prot. n. 15383 (doc. n. 2), è stato individuato come destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, giusta posizione n. 116 con punteggio 36 nelle GPS fascia 2 e giusta posizione n. 2 graduatoria riservisti (si vedano graduatoria allegata al medesimo provvedimento prot. n. 15383 e stampa

pagina informatica estratta da “istanze on line” sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (doc. n. 2).

In forza del suddetto provvedimento, il Sig. Salemi Giuseppe ha assunto regolarmente servizio presso l’Istituto Superiore ISS Cucuzza – Euclide Caltagirone – CTIS00400R con contratto di lavoro (prot. n. 10823 del 26.9.2022) a tempo determinato, in qualità di docente-supplente annuale per un posto “normale” e per l’insegnamento di B 20 –laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Cucina su cattedra Interno, con decorrenza dal 5.9.2022 e cessazione al 31.8.2023, per n. 18 ore settimanale di lezione (doc. n. 3).

Il Sig. Salemi Giuseppe, in seno alla presentazione della istanza di inserimento nelle GPS per l’anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 (doc. n. 4), trasmessa tramite istanze non Line Polis in data 31.5.2022, e in seno alla domanda di aggiornamento preferenza scuole GPS-2022 del 6 agosto 2022 (doc. n. 4 bis) aveva indicato di essere in possesso del titolo di riserva di *“volontari in ferma breve e prefissata”* e del titolo di preferenza di *“militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”*.

Nel mese di ottobre 2022 l’odierno ricorrente veniva edotto oralmente dalla Dirigente dell’Istituto Superiore ISS Cucuzza – Euclide Caltagirone, prof.  , dell’intervenuta presentazione di un’istanza di accesso agli atti volta a verificare la regolarità della sua assunzione e, nello specifico, della sussistenza in capo al medesimo del titolo di riserva di cui alla L. n. 68/1999 e D. lgs. n. 66/2010, artt. n. 678 e 1014, titolo di preferenza che aveva portato di fatto alla stipula del contratto di lavoro; la stessa dirigente, inoltre, gli anticipava, sempre oralmente, che con ogni probabilità avrebbe provveduto al licenziamento in ragione della ritenuta insussistenza del diritto alla riserva.

Pertanto, con nota del 31.10.2022 (doc. n. 5) il Sig. Salemi, a mezzo dei propri avvocati, diffidava la Dirigente l’Istituto Superiore ISS Cucuzza – Euclide Caltagirone, prof.  dall’astenersi dall’emettere qualunque provvedimento di licenziamento a danno dello stesso poiché il titolo di VFA (volontario in ferma annuale) di cui è in possesso gli dava diritto alla riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni al pari delle figure dei VFB (volontari in ferma breve) e VFP (volontari in ferma prefissata), anche alla luce della **recente Sentenza del TAR Catania, Sez. II n. 1006/2022**, allegando a sostegno copia del foglio di concedo illimitato e copia della sentenza del TAR.

In data 2 novembre 2022 l'odierno ricorrente riceveva a mezzo mail da parte l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII - ambito territoriale di Catania l'avviso di notifica ai controinteressati a seguito di una richiesta di accesso agli atti presentata dal Sig. [REDACTED] finalizzata a prendere visione e conoscere uno dei documenti allegati dall'odierno ricorrente alla domanda di inserimento nelle GPS, in particolare la riserva militare dichiarata in seno alla domanda GPS (doc. n. 6).

Con nota del 4.11.2022 (doc. n. 7) il Sig. Salemi, a mezzo dei propri avvocati, non formulava opposizione all'istanza di accesso presentata e ribadiva di avere già trasmesso alla Dirigente dell'Istituto Superiore ISS Cucuzza – Euclide Caltagirone, prof. [REDACTED], tutti i documenti richiesti¹.

Con decreto del 16 dicembre 2022, prot. 0015685, (doc. n. 8) notificato a mezzo mail al Sig. Salemi, la Dirigente dell'Istituto Superiore ISS “Cucuzza – Euclide” di Caltagirone [REDACTED] non convalidava il punteggio dell'odierno ricorrente nelle graduatorie GPS relativamente al solo titolo di riserva VFA; nella motivazione si legge testualmente: *“valutato attentamente il rilievo avanzato dall'Avv. Salomone D. in data 25/10/2022, in nome e per conto del docente Cutuli R. in relazione al titolo di riserva VFA presentato dal Prof. Salemi G. nella domanda GPS, nel quale si contesta la validità del titolo stesso in base alle norme vigenti (art. 678 e art. 1014 D. Lgs. n. 66/2010; esaminata attentamente la nota di risposta degli Avv. Roncone S. e Grisafi M.A. Prot. 13258 del 4/11/2022, nell'interesse del docente Salemi G. nella quale si ribadisce la legittimità della certificazione VFA, allegata dal loro assistito all'istanza di inserimento graduatorie provinciali aspiranti a supplenza in qualità di docente a tempo determinato a.a.s.s. 2023/24; considerato che la formulazione letterale dell'art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare), individua una serie di soggetti tassativamente elencato (VFP1, volontari in ferma prefissata di 1 anno; VFP4, volontari in ferma prefissata di 4 anni; VFB, volontari in ferma breve triennale; Ufficiali di completamento i ferma biennale o in ferma prefissata ex art. 678, c.9), tra i quali non rientrano espressamente i titolari VFA. Questa Amministrazione,*

¹ In data 14.9.2022, il ricorrente ha provveduto a inviare via mail il certificato di verifica e convalida dei dati (titoli e punteggio) contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza e i nuovi titoli dichiarati; successivamente in data 6.10.2022 ha provveduto a inoltrare anche la certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati dell'anno precedente rilasciato dal Dirigente Scolastico [REDACTED] (indirizzata all'USR Sicilia – Ufficio VII, Ambito territoriale di Catania) e, in data 20.10.2022, a seguito di specifica richiesta telefonica pervenutagli dal dirigente scolastico l'Istituto I.I.S. Cucuzza-Euclide di Caltagirone, avente ad oggetto proprio la riserva militare dichiarata, ha provveduto a inviare via mail copia del “foglio di congedo illimitato” dal quale risulta il titolo VFA (doc. n. 8 bis).

nella persona del suo rappresentante legale Prof.ssa ~~XXXXXXXXXX~~, decreta di non poter convalidare il punteggio del docente Salemi Giuseppe nella graduatoria summenzionata, relativamente al titolo di riserva da questi allegato e inviato agli uffici competenti a tenerne conto nella riformulazione delle graduatorie provinciali per aspiranti supplenti nel biennio 2022/2023 e 2023/2024”.

Con provvedimento del 30 dicembre 2022 del Dirigente dell’USR Sicilia – Ufficio VII- ambito territoriale di Catania, Registro ufficiale.U.0023527 (doc. n. 10), il funzionario delegato ~~XXXXXXXXXX~~, convalidava il provvedimento prot. 0015685 della Dirigente dell’Istituto Superiore ISS “Cucuzza – Euclide” di Caltagirone, prof. ~~XXXXXXXXXX~~ con il quale non è stata riconosciuta la riserva nelle GPS al docente Salemi Giuseppe e, considerato che il docente non fruiva del diritto alla riserva, revocava l’individuazione di cui al provvedimento prot. n. 15383 del 3/9/2022 per la stipula del contratto a tempo determinato per la classe di concorso B020.

Infine, con decreto del 2 gennaio 2023, prot. 0000018 (doc. n. 11) della Dirigente dell’Istituto Superiore ISS “Cucuzza – Euclide” di Caltagirone, Prof.ssa ~~XXXXXXXXXX~~ veniva comunicato all’odierno ricorrente la cessazione del contratto di lavoro, testualmente: *“il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Sig. Salemi Giuseppe, in qualità di docente supplente annuale di scuola secondaria superiore di II grado per l’insegnamento di servizi enogastronomici, settore cucina, per l’anno scolastico 2023/23 e per 18 ore settimanali con decorrenza dal 5/9/ 2022 e cessazione al 31/8/2023 , cessa di produrre i suoi effetti a far data dal 30/12/2022. Al Sig. Salemi Giuseppe è riconosciuto il trattamento economico ma non giuridico delle prestazioni effettuate; pertanto il servizio prestato presso questo Istituto dal 5/9/2022 al 30/12/2022 è da considerarsi prestato di fatto e non di diritto con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.*

Con nota del 27.1.2023 (doc. n. 12) il Sig. Salemi Giuseppe provvedeva a notificare a mezzo pec formale atto di impugnazione del licenziamento e impugnativa del decreto del dirigente scolastico di licenziamento/provvedimento di cessazione/risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato del 2 gennaio 2023, nonché tutti gli atti pregressi, connessi e/o consequenziali.

L’intimato decreto di licenziamento – provvedimento di cessazione/risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato docente Salemi Giuseppe del 2 gennaio 2023, prot. 0000018, il decreto del Dirigente Scolastico del 16 dicembre 2022 di non convalida del punteggio nelle graduatorie GPS relativamente al titolo di riserva VFA,

il provvedimento ~~del 30 dicembre~~ 2022 del Dirigente dell'USR Sicilia -- Ufficio VII-ambito territoriale di Catania, Registro ufficiale.U.0023527, a firma del funzionario delegato ~~[redacted]~~, di convalida del provvedimento prot. 0015685 del Dirigente dell' I.I.S. "Cucuzza -Euclide" di Caltagirone e di revoca dell'individuazione di cui al provvedim. prot. n. 15383 del 3/9/2022 per la stipula del contratto a tempo determinato per la classe di concorso B020, **appaiono palesemente illegittimi, nulli, inefficaci, infondati sia in fatto che in diritto nonché adottati in violazione di legge e del disposto di cui all'art. 3 della Costituzione**.

L'odierno ricorrente ha prestato servizio militare volontario con la qualifica di Caporale Scelto VFA (volontario in ferma annuale) "arruolato con ~~dal 1998~~ 2003 VFA quale **vincitore di concorso**", (come si legge testualmente dal foglio di congedo illimitato (doc. n. 13 e dal certificato di stato di servizio (doc. n. 14), dal 9.12.2003 al 7.12.2004, data in cui viene collocato in congedo illimitato per fine ferma.

Non possesso del titolo di VFA (come risulta dal foglio di congedo illimitato e dallo Stato di servizio rilasciato dal Ministero della Difesa) gli da diritto alla riserva ~~di~~ Legge n. 68/1999 e D.lgs. n. 66/2010, art. 678 e 1014, come dichiarato nella domanda di inserimento nelle GPS; tale riserva va riconosciuta sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 3 Cost.) contenuta ed esplicita nell'orientamento giurisprudenziale più recente rappresentato dalla **Sentenza del TAR Sicilia Catania, Sez. II, n. 1006 del 6.4.2022** (doc. n. 15) secondo la quale (si riporta testualmente) "**benché le due figure (VFA e VFP) siano state istituite con finalità distinte [...] appare ragionevole l'assimilazione delle due figure. [...]Dunque, per quanto sia vero che la norma di cui all'art. 1014 del c.d. codice militare é stata inserita per incentivare l'arruolamento volontario a seguito della sospensione del servizio di arruolamento obbligatorio con la L. 23 agosto 2004, n. 226, deve altresì riconoscersi che il servizio svolto dai VFA, benché connesso allo svolgimento della leva obbligatoria e, dunque, prestato in relazione al precedente regime del servizio militare, era, per definizione, anch'esso servizio prestato su base volontaria** (come tale contrapposto, ex art. 621 del codice militare, al servizio prestato su base obbligatoria). Inoltre, la figura dei volontari in ferma breve richiamata nel citato art. 1014 D. Lgs. n. 66 del 2010 risale anche alla fase precedente all'approvazione della riforma del 2004 (venne disciplinata dal D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 196), sicché non si vede su quale base i V.F.A. debbano subire

un diverso trattamento. D'altra parte, la mancanza di selezione concorsuale dei V.F.A. [che non opera nel caso del Sig. Salemi poiché lo stesso – come sopra specificato - si è “arruolato con il 12° blocco 2003 VFA quale vincitore di concorso], è ampiamente compensata dal fatto che la riserva di cui si discute opera all'interno e ai fini dell'assunzione in procedure concorsuali pubbliche, attraverso il cui svolgimento, dunque, si recupera pienamente anche il predetto "deficit" nelle modalità di ingresso al servizio volontario di ferma. In definitiva l'esclusione del ricorrente dal novero dei soggetti aventi diritto alla riserva risulta irragionevole ed ingiustificabile. Pertanto non pare dubbio che debba optarsi per un'interpretazione delle norme riguardanti la riserva di posti per i volontari delle forze armate - ovvero gli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - costituzionalmente orientata e basata sull'art. 3 della Costituzione, alla cui luce non troverebbe indubbiamente alcuna giustificazione, pur tenendo presente il carattere eccezionale della norma, il diverso trattamento dei VFA rispetto a quello dei VFPI. Il provvedimento di esclusione impugnato deve ritenersi illegittimo ed il ricorrente deve, dunque, essere riammesso alla selezione”(TAR Sicilia Catania, Sez. II, n. 1006 del 6.4.2022).

Il titolo di VFA (volontario in ferma annuale) di cui è in possesso il Sig. Salemi Giuseppe, pertanto, deve ritenersi assimilabile, ex art. 3 della Costituzione, alla figura di VFP (volontario in ferma prefissata) e lo stesso gli dà diritto alla riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni al pari delle figure VFB (volontari in ferma breve) e VFP (volontari in ferma prefissata).

L'impugnato decreto di licenziamento – provvedimento di cessazione/risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato docente Salemi Giuseppe del 2 gennaio 2023 è illegittimo, inefficace ed infondato e va pertanto disapplicato dall'On.le Giudice del Lavoro nella parte in cui si ritiene **che** “ la formulazione letterale dell'art. 1014 del D. Lgs n. 66/2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare), individua quali beneficiari della riserva di posti nella Pubblica Amministrazione una serie di soggetti tassativamente elencati (VFP1, volontari in ferma prefissata di 1 anno; VFP4, volontari in ferma prefissata di 4 anni; VFB, volontari in ferma breve triennale; Ufficiali di completamento in ferma biennale o in ferma prefissata ex art. 678, co.9, tra i quali non rientrano espressamente i titolari di VFA)”;

nella parte in cui si ritiene **che** “si decreta di non poter convalidare il punteggio del docente Salemi Giuseppe nella graduatoria summenzionata, relativamente al titolo di riserva da questi allegato e si invita gli uffici competenti a tenerne conto nella

reformulazione delle graduatorie provinciali per aspiranti supplenti biennio 2022.2023/2023.2024”;

nella parte in cui si ritiene **che** *“il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Sig. Salemi Giuseppe in qualità di docente supplente annuale di scuola secondaria superiore di II grado per l'insegnamento di servizi enogastronomici, settore cucina, per l'anno scolastico 2022/2023 e per n. 18 ore settimanali con decorrenza dal 5.9.2022 e cessazione al 31.8.2023, cessa di produrre i suoi effetti a far data dal 30.12.2022. Al Sig. Salemi è riconosciuto il trattamento economico ma non giuridico delle prestazioni effettuate; pertanto il servizio prestato presso questo Istituto dal 5.9.2022 al 30.12.2022 è da considerarsi prestato di fatto e non di diritto con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.*

Occorre porre l'attenzione sulla sostanziale identità delle due figure militari professionali (VFA e VFP) in quanto entrambe inerenti alla progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, dopo due secoli di coscrizione obbligatoria.

I VFA, volontari in ferma annuale, furono istituiti con la legge di conversione del DL relativo alla partecipazione italiana alle operazioni NATO in Macedonia ed in Albania (L. 186/99, art. 2, comma 4-bis). Tale figura professionale (la cui consistenza annua veniva determinata sulla base delle carenze che si verificavano nelle incorporazioni dei militari di leva e dei volontari) ha costituito un mezzo indispensabile per consentire il passaggio dello strumento militare dalla configurazione mista a quella interamente professionale. Si individuava così un sistema di reclutamento che rispondesse a criteri di estrema semplicità, volto ad assicurare al cittadino, se idoneo, l'espletamento del servizio militare nel momento e nella sede richiesti (nel limite dei posti disponibili). Da notare che l'art. 16 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, prevedeva che *fino al 31 dicembre 2006 l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186* (ossia: possono continuare a reclutare i militari VFA...).

I VFP1, volontari in ferma *prefissata* annuale, furono istituiti invece dall'art. 3 della legge 226/04, a decorrere dal 1 gennaio 2005, contestualmente prevedendo la fine della chiamata alle armi per il 31 dicembre 2004: la *ratio* della norma è quella di *“compensare le carenze che si creerebbero nel contingente alle armi, all'atto*

della sospensione della leva, con personale in ferma volontaria di un anno, che si ritiene di poter reclutare, nella presunzione che sia l'unico destinatario della possibilità di partecipare ai concorsi successivi per le ferme pluriennali nelle Forze armate e per le carriere iniziali delle Forze di polizia" (Indagine conoscitiva della Commissione Difesa del Senato, 14 ottobre 2003).

La Legge n. 226/04 non prevede alcuna disciplina transitoria, introducendo *de plano*, due nuove (ma tali solo sulla carta) figure professionali (VFP1 e VFP4) e tace sulle preesistenti figure dei VFA e VFB.

A parte, comunque, la differenza di *nomen juris*, le due figure (VFA e VFP1) sono assolutamente identiche nella *ratio* (progressiva trasformazione dello strumento militare in volontario-professionale), nei contenuti e nella sostanza (entrambi ricevono il medesimo addestramento nei medesimi luoghi, possono essere utilizzati in missioni all'estero, utilizzano gli stessi armamenti e dotazioni militari, addirittura condividono gli stessi spazi, etc).

È chiaro, dunque, che le norme riguardanti la riserva di posti per i volontari delle forze armate - ovvero gli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010 che prevedono una riserva di posti nei pubblici concorsi nella misura del 30% - vadano lette e interpretate nel senso più conforme ai precetti costituzionali di eguaglianza e di imparzialità dell'azione amministrativa, ovvero come riserva dei posti a chi ha già svolto attività militare da volontario: ivi inclusi i VFA.

L'interpretazione che invece, finora ha adottato la P.A., è quella per cui, aderendo in senso acritico e di stampo fortemente kelseniano al tenore letterale degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010, vengono esclusi, i militari VFA.



Tale errata interpretazione – invero generata da una non certo cristallina formulazione degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010- comporterebbe un'assurda discriminazione, su base meramente anagrafica, di molte migliaia di giovani che, per ragioni di età, avevano già optato per l'arruolamento come VFA (prorogato, si è detto, *ex art. 18 del D.Lgs. 165/01*, fino al 31 dicembre 2006, con possibile ulteriore rafferma) e che oggi si trovano preclusa ogni possibilità di usufruire della riserva di posti per i volontari delle forze armate nell'ambito della Pubblica Amministrazione frustando così le proprie legittime aspettative di vita, intraprese con l'arruolamento come VFA (assieme ai VFB), unico arruolamento di tipo volontario possibile fino al 31 dicembre 2004.

In realtà, senza scomodare ulteriormente il Legislatore, né il Governo, che con un atto di interpretazione autentica potrebbe risolvere la questione, già la giurisprudenza amministrativa più recente ed illuminata, con operazione ermeneutica costituzionalmente orientata (che ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale), ha risolto la *quaestio juris* in esame ammettendo il diritto alla riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni anche dei militari VFA in congedo senza demerito al pari delle figure VFB (volontari in ferma breve) e VFP (volontari in ferma prefissata) (cfr. **TAR Sicilia Catania, Sez. II, Sentenza n. 1006 del 6.4.2022.**

Per le suesposte ragioni, il Sig. **SALEMI GIUSEPPE**, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI CALTAGIRONE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

in totale accoglimento del sopra esposto ricorso

- **Dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o comunque disporre la revoca e la disapplicazione con conseguente caducazione dei relativi effetti del:**
 - decreto di licenziamento – provvedimento di cessazione/risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato docente Salemi Giuseppe del 2 gennaio 2023, prot. 0000018 del 2 gennaio 2023 a firma del Dirigente Scolastico dell'I.S. "Cucuzza – Euclide" di Caltagirone ;
 - decreto del Dirigente Scolastico di non convalida del punteggio nelle graduatorie GPS a.a.s.s.2023/2025 relativamente al titolo di riserva VFA **del 16 dicembre 2022**, prot. 0015685 del 16 dicembre 2022 a firma del Dirigente Scolastico dell'I.S. "Cucuzza – Euclide" di Caltagirone .
 - provvedimento del 30 dicembre 2022 del Dirigente dell'USR Sicilia – Ufficio VII-ambito territoriale di Catania, Registro ufficiale.U.0023527, a firma del funzionario delegato Rosita D'orsi, di convalida del provvedimento prot. 0015685 del Dirigente Scolastico dell' I.I.S. "Cucuzza –Euclide" di Caltagirone e di revoca dell'individuazione di cui al provvedim. prot. n. 15383 del 3/9/2022 per la stipula del contratto a tempo determinato per la classe di concorso B020-;
 - nonché di tutti gli atti pregressi, connessi o consequenziali;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione della riserva di posti per i volontari delle forze armate - ex artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione della riserva di posti per i volontari delle forze armate - ex artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - all'interno delle GPS biennio 2022-2023/ 2023-2024 – e in ogni caso anche all'interno delle future GPS per i bienni e/o anni successivi a quello in corso, nonché il diritto dell'odierno ricorrente alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro e l'inserimento, con la corretta collocazione con riserva ex artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010, all'interno delle GPS biennio 2022-2023/ 2023-2024 e nelle relative graduatorie di Istituto con riconoscimento del punteggio già maturato per il servizio svolto oltre al successivo maturando sino al disposto reintegro;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio svolto ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno quantificato nella misura pari a tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro a quella di scadenza, oltre interessi legali ovvero il diritto alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro a quella di scadenza, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On. Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificare e adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, il ricorrente dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e vertendo in materia di lavoro è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 43.

Si allegano gli atti richiamati di cui a separato elenco.

Sciacca, 26 aprile 2023

Avv. Maria Antonella Grisafi

Avv. Salvatore Roncone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle GPS biennio 2022-2023/ 2023-2024 nelle quali il ricorrente risulta inserito senza riserva e nelle quali chiede di essere inserito con il riconoscimento della riserva e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emendando decreto di fissazione della prima udienza.

Tuttavia, vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti a parte ricorrente, come non sono noti altri eventuali altri aspiranti/candidati ai quali sia stato riconosciuto eventuale titolo di preferenza o di riserva.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati ai quali notificare il presente atto unita alla impossibilità per la parte istante di individuare tutti i nominativi e gli indirizzi dei controinteressati

SI CHIEDE ALL'ON.LE GIUDICE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet ufficiale del MIUR <https://www.mur.gov.it/it> e/o sul sito dell'USR Sicilia Direzione Generale <https://www.usr.sicilia.it/index.php> e/o sul sito dell'USR Sicilia Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania <https://ct.usr.sicilia.it/index.php> o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Sciacca, 26 aprile 2023

Avv. Maria Antonella Grisafi

Avv. Salvatore Roncone